

**Proponente: 31.A**  
**Proposta: 2021/2522**  
**del 23/12/2021**



**COMUNE DI  
REGGIO NELL'EMILIA**

**R.U.D. 1618**  
**del 27/12/2021**

**GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E  
DELL'ORGANIZZAZIONE**

**Dirigente: GIUBBANI Dr.ssa Battistina**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**OGGETTO:** PROROGA DEL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 UNITA' CON PROFILO DI "FUNZIONARIO RETI SOCIALI" - SPECIALIZZAZIONE SERVIZI SOCIALI (CAT. D) ASSEGNATA AL SERVIZIO "SERVIZI SOCIALI"

## **IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE**

Poiché la presente determinazione, oggetto di pubblicazione all'Albo Pretorio, contiene dati personali oggetto di protezione e, nel tempo, del cosiddetto "diritto all'oblio", la persona interessata verrà indicata all'interno del provvedimento con le sole iniziali del nome e del cognome. La persona interessata sarà meglio generalizzata nella Relazione Allegata al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante non pubblicabile, ai fini del principio di pertinenza, non eccedenza e a tutela, nel tempo, dei diritti degli interessati.

Premesso che:

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 di I.D. dell'8.04.2021 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2021-2023, la nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) ed i relativi allegati;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 72 di I.D. del 16.04.2021 sono stati approvati il Piano Esecutivo di Gestione Risorse Finanziarie 2021-23 per Macro-obiettivi ed i relativi allegati;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 108 di I.D. del 10.05.2021 sono stati approvati il Rendiconto della Gestione 2020 ed i relativi allegati;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 109 di I.D. del 10.05.2021 sono stati approvati anche il Bilancio Consuntivo dell'esercizio 2020 dell'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia del Comune di Reggio Emilia ed i relativi allegati, Conto che concorre alla definizione del parametro di spesa di personale unitamente al Rendiconto di Gestione del Comune;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 133 di I.D. del 13.07.2021 sono stati approvati il Piano delle Performance 2021-2023, il Piano esecutivo di Gestione 2021 (art. 169 del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii) ed i relativi allegati;
- con deliberazione G.C. 25.02.2020 n. 33 è stato approvato il "*PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE - ANNI 2020-2021-2022 – ANNO 2020. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI - RIDETERMINAZIONE DOTAZIONE ORGANICA*", positivamente vistato dai Revisori dei Conti con proprio verbale n. 3 del 24.02.2020;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 223 di I.D. del 22.12.2020, avente ad oggetto "*CONFERMA, INTEGRAZIONE E NUOVI INDIRIZZI AL "PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2020-2022" (DELIB. G.C. n. 33 del 25.02.2020) - RICOGNIZIONE ANNUALE ASSENZA DI SITUAZIONI DI SOPRANNUMERO ED ECCEDENZA EX ART. 33 D.LGS. N. 165/2001 E SMI, A VALERE PER L'ANNO 2021 DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA*" è stato confermato ed integrato il PTFP 2020-2022, con specifiche, indirizzi e linee operative, a seguito di neo-introdotta normativa in materia assuntiva;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 35 di I.D. del 06.03.2021, è stato approvato il "*PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE ANNI 2021-2022-2023 – ANNO 2021 PRIMO STRALCIO. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI - RIDETERMINAZIONE DOTAZIONE ORGANICA*";
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 112 di I.D. del 22.06.2021 è stata disposta l' "*APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER LE AZIONI POSITIVE (PAP) DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA. PERIODO 1/1/2021 – 31/12/2023*".

Vista e richiamata integralmente la **Deliberazione di G.C. 06.03.2021 n. 35 di I.D.** che approva il "*PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE ANNI 2021-2022-2023 - ANNO 2021 PRIMO STRALCIO. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI – RIDETERMINAZIONE DOTAZIONE ORGANICA*", con particolare riferimento a quanto previsto nelle **parti 1, 2 e 3 delle premesse**, dove vengono richiamati i precedenti piani occupazionali di cui alle deliberazioni di G.C. n. 33 del 25.02.2020 e n. 223 del 22.12.2020, i limiti e le normative di riferimento in materia di assunzioni, con riguardo al regime vincolistico esistente ed al contenimento della spesa del personale, e si verifica il rispetto da parte del Comune di Reggio Emilia di tutte le suddette condizioni al fine di poter effettuare assunzioni, sia a tempo indeterminato che determinato, anche per gli anni 2021 e seguenti, secondo quanto autorizzato nei Piani Triennali dei Fabbisogni di Personale;

Richiamate in particolare - con riferimento alla spesa per il personale assunto con rapporto di lavoro a tempo determinato:

- la sezione "**CONDIZIONI OGGETTIVE – VINCOLI / FACOLTA' ASSUNTIVE**" della parte 3 delle premesse, dove, al punto "**B) FACOLTA' ASSUNTIVE**", si prevedeva espressamente la:

“...omissis...

- **Possibilità di reclutamento di personale a tempo determinato e per lavoro flessibile** (ivi compreso comandi funzionali) nel solo limite (100%) della spesa sostenuta a tale titolo nel 2009, così come previsto dall'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010 aggiornato da ultimo dall'art. 11 comma 4-bis del D.L. 90/2014 e non più nel limite del 50% della spesa 2009 (cfr. deliberazione Corte dei Conti Sezione Autonomie N. 2/SEZAUT/2015/QMIG), dedotte le categorie escluse”;

- la sezione “**CONDIZIONI SOGGETTIVE, ATTESTAZIONE E VERIFICA**” della suddetta parte 3 delle premesse, ove è dato leggere:

“...omissis...

- **La spesa di personale a tempo determinato / per lavoro flessibile, a consuntivo 2019 (rendiconto 2019)**, si attesta in riduzione rispetto a quella di riferimento (100% del 2009), come evidenziato all'interno del Prospetto ALLEGATO D) (Spesa lavoro flessibile 2009 1° aggregato: **Euro 6.795.418,10** -

Spesa lavoro flessibile 2019 Euro 6.235.179,83).

Dalle verifiche in fase istruttoria del Conto Consuntivo 2020, la riduzione risulta confermata anche per l'anno **2020, pari a Euro 6.776.066,90**

...omissis...”

Richiamata, in stralcio, la parte “**5) RICOGNIZIONE FABBISOGNI – PIANO DEI FABBISOGNI 2021-2022-2023**” della suddetta Deliberazione di G.C. n. 35 del 06.03.2021, dove:

- tra le “**STRATEGIE DI RECRUITING**” adottabili dall'Ente vengono annoverate le:

“...omissis...

- assunzioni a tempo determinato in caso di necessità (in particolare al fine di mantenere costante il livello di erogazione dei servizi o a necessità contingenti, straordinarie e temporanee per far fronte a picchi di attività o nuove progettualità diversamente non realizzabili)”;

- al paragrafo “**5.3.B) TEMPO DETERMINATO**” è dato leggere:

“Come già emerso durante tutto il ciclo di programmazione con i Dirigenti, in particolare nella recente fase di ricognizione delle attività/progetti/programmi, utile ai fini della Programmazione e dell'allocazione delle risorse nel Bilancio 2021-2023, nonché durante la ricognizione dei fabbisogni di personale di cui al presente Piano - sia in relazione alle ordinarie attività gestionali / attività istituzionali dei diversi Servizi, che agli specifici prodotti/progetti prioritari assegnati ai Dirigenti e alle diverse strutture di riferimento – tenuto anche conto del numeroso turn-over intervenuto di cui si è ampiamente in precedenza trattato, non si riscontra alcuna eccedenza funzionale di personale, in quanto tutte le risorse umane presenti in Dotazione Organica funzionalmente e correttamente assegnate alle diverse strutture, risultano pienamente impiegate, concorrendo tutte, con una completa imputazione del 100% del loro tempo lavoro, alla realizzazione dei diversi prodotti e progetti, strategici e gestionali dell'Amministrazione ed al raggiungimento degli obiettivi indicati.

Le stesse risorse umane risultano pertanto difficilmente impiegabili per ulteriori esigenze straordinarie temporanee, sostitutive o progettuali anche a finanziamento esterno che dovessero verificarsi in corso d'anno, per la soddisfazione delle quali si rende pertanto necessario, pur nell'ambito delle limitazioni previste dalla legge, ricorrere a forme di lavoro flessibile complessivamente inteso (prioritariamente al lavoro subordinato a tempo determinato e all'utilizzo di personale in comando e/o distacco temporaneo e residualmente a contratti di collaborazione e somministrazione lavoro).

Si richiama la maggior apertura - in termini di possibilità assuntive e di lavoro flessibile nel solo limite del 100% della medesima spesa 2009 - che le disposizioni legislative degli ultimi anni hanno introdotto per gli Enti in regola con tutte le disposizioni normative in materia assuntiva, a decorrere dal 2014, ad opera dell'art. 11 comma 4-bis del D.L. 90/114 convertito in legge 114/2014, che entra in modifica dell'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010.

Si prende atto altresì a tal proposito, a consuntivo 2019 e anche per il 2020, dell'avvenuto rispetto del contenimento della spesa per lavoro a tempo determinato nel 2019 e nel 2020 nel tetto dell'analoga voce di spesa 2009, come risulta dal Prospetto ALLEGATO D) “**SPESA PER LAVORO FLESSIBILE ANNI 2019 – 2020 (CONFRONTO 2009)**” allegato alla presente deliberazione

Spesa Lavoro flessibile 2009	-	1° aggregato: euro	6.795.418,10
Spesa lavoro flessibile 2019	-	1° aggregato: euro	6.235.179,83
Spesa lavoro flessibile 2020	-	1° aggregato: euro	6.776.066,90

*Si valuta pertanto opportuno - come già previsto anche nel precedente Piano triennale dei fabbisogni 2020-2022 - sia per l'anno 2021, che per gli anni 2022 e 2023 - temperando l'esigenza del contenimento della spesa per la tipologia di lavoro flessibile con la necessità di ricorrere in parte a forme di lavoro flessibile in relazione alla non presenza all'interno dell'Amministrazione di personale sufficiente a garantire sempre le situazioni straordinarie e temporanee - autorizzare:*

*nuove assunzioni a tempo determinato necessarie ai fini sostitutivi o per esigenze temporanee / eccezionali dei diversi servizi dell'Amministrazione, principalmente connesse ai servizi sociali, scolastico-educativi, al cittadino, istituzionali, di "governance", o previste da leggi speciali (TUEL 267/2000), o per far fronte ad esigenze progettuali emergenti e "di mandato" - nei limiti delle somme già stanziati nei capitoli di Bilancio 2021 e seguenti in particolare per i servizi sociali, per l'Istituzione e più complessivamente, nei limiti complessivi di Bilancio tenuto conto anche dei risparmi generati dai dimissionari, coerentemente con il contenimento della spesa di personale nella media del triennio 2011-2013, e con il contenimento della spesa per assunzioni a tempo determinato / lavoro flessibile nel tetto dell'analoga voce di spesa 2009 (al netto delle "deroghe", delle categorie escluse, dei finanziamenti esterni, ecc. fino a contrarie indicazioni),*

*Si autorizzano in particolare tutte le assunzioni a tempo determinato necessarie di Assistenti Sociali finanziate a valere su finanziamenti esterni quale il "RdC" (cfr. art. 1 comma 200 Legge n. 205/2017) che non incidono né sulla spesa di personale in senso lato che, che nello specifico, su quella a tempo determinato [...]*

*Si autorizzano i competenti uffici dell'amministrazione comunale con propri atti ad intervenire con mirate assunzioni a tempo determinato, in caso di verifica delle condizioni necessarie, secondo i limiti e gli indirizzi più sopra indicati anche per il 2021 e più in generale nel triennio, salvo modifiche normative";*

Preso atto che nel **dispositivo** di suddetta Deliberazione di G.C. n. 35 del 06.03.2021 si deliberava, tra l'altro, quanto di seguito:

*"1. di approvare, per tutte le motivazioni esposte in premessa, il presente "Piano triennale dei fabbisogni di personale PTFP anni 2021 – 2022 – 2023 - Piano annuale 2021 primo stralcio", secondo quanto rappresentato in premessa e con tutto quanto contenuto nel presente provvedimento, che viene complessivamente approvato ed autorizzato così come dettagliatamente indicato ai Capoversi delle premesse di seguito riportati, nei limiti e con le modalità in essi stabiliti:*

*...omissis...*

*5) RICOGNIZIONE FABBISOGNI – PIANO DEI FABBISOGNI 2021-2022-2023*

*...omissis...*

*2. di confermare quanto indicato nella Deliberazione G.C. n. 223 del 22.12.2020 relativamente alla ricognizione annuale ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 33 del Decreto Legislativo n. 165/2001, così come sostituito dall'art. 16 della Legge di stabilità n. 183/2011, effettuata a valere per l'anno 2021, ed in particolare che il Comune di Reggio Emilia, allo stato attuale, non presenta situazioni di soprannumero in Dotazione organica, né situazioni di eccedenza alcuna di personale sia in relazione ad esigenze funzionali che finanziarie e che in corso di esercizio 2021 si provvederà a monitorare il mantenimento di tale condizione in relazione a tutti i vincoli normativi ed in caso di modificazioni significative delle proprie condizioni si provvederà a rivedere la presente dichiarazione;*

*...omissis...*

*5. di autorizzare e di dare mandato alla Dirigente del Servizio "Gestione e Sviluppo del Personale e dell'Organizzazione" di provvedere, con propri atti ...omissis... a tutti gli adempimenti indicati e conseguenti alla presente deliberazione, ivi compresi ...omissis...le assunzioni a tempo determinato ...omissis... d'intesa con la Direzione Generale e con le modalità e secondo i complessivi indirizzi operativi dettati dalla Giunta negli specifici capoversi delle premesse più sopra approvati;*

*...omissis...";*

Preso atto che l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni e di spesa di personale è stata attestata nel Verbale del Collegio dei Revisori dei Conti n. 4/2021, che ha espresso *“parere favorevole alla proposta di Deliberazione di Giunta n 2021/465 del 4/3/2021 avente ad oggetto “Piano Triennale dei fabbisogni di personale anni 2021-2022-2023 – anno 2021 primo stralcio, provvedimenti conseguenti; rideterminazione dotazione organica”* raccomandando inoltre che *“...omissis...all’atto delle assunzioni di qualsiasi natura, venga effettuato un costante monitoraggio del rispetto di tutti i limiti in materia assunzionale, con l’adozione, ove dovuti, dei correttivi eventualmente indotti da modifiche della normativa in materia e dai vincoli di bilancio...omissis...”*;

Tutto ciò premesso;

Preso atto che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 10 di R.U.D. del 14.01.2019, veniva assunta per il periodo dal **21.01.2019 al 20.07.2019**, salvo proroga, a tempo determinato e pieno la Dr.ssa P.V., con profilo di Funzionario Reti Sociali – specializzazione Servizio Sociale (cat. D), mediante utilizzo della graduatoria derivante dalla Selezione Pubblica per esami per eventuali assunzioni a tempo determinato di personale con profilo di Funzionario Reti Sociali – Specializzazione Servizi Sociali (Assistente Sociale) – Cat. D1, approvata con D.D. n. 145 del 03.02.2016 - a fronte di esigenze straordinarie venutesi a creare a seguito delle dimissioni di altra dipendente assunta a tempo determinato e adibita sul fronte della realizzazione ed implementazione delle innovazioni previste da normativa regionale e nazionale riguardanti, in particolare, il progetto PON/SIA con assegnazione al Servizio “Servizi Sociali-Intercultura”;
- con Determinazione Dirigenziale n. 736 del 12.07.2019, veniva prorogato il contratto a tempo pieno e determinato della Dr.ssa P.V., per il periodo dal **21.07.2019 al 20.07.2020**, fermo restando il permanere delle motivazioni che avevano originato l’assunzione, specificando altresì quanto segue:
  - che il progetto PON SIA avv. 3 S.I.A. (Sostegno per l’Inclusione Attiva) - misura di contrasto alla povertà caratterizzata dall'erogazione di un contributo economico alle famiglie in condizioni disagiate al fine di accompagnarle verso l'autonomia e finanziata da uno specifico programma nazionale – avrebbe cessato di esistere al termine dell’anno 2019;
  - che successivamente, ed almeno fino al termine del 2020, sarebbe stato attivato, per le medesime finalità e quale misura di contrasto alla povertà, il cosiddetto “R.D.C.” (il Reddito di Cittadinanza, quale misura unica a livello nazionale di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale);
  - che pertanto il rapporto di lavoro con la Dr.ssa P.V. sarebbe stato prorogato per le medesime motivazioni che avevano determinato l’assunzione, mutando, nell’anno 2020, unicamente la denominazione del progetto;
- con Determinazione Dirigenziale n. 553 di R.U.D. del 10.07.2020 veniva ulteriormente prorogato il contratto a tempo pieno e determinato della Dr.ssa P.V., per il periodo dal **21.07.2020 al 20.01.2022**, a fronte del permanere delle esigenze correlate alla realizzazione ed implementazione delle innovazioni previste da indicazioni normative regionali e nazionali, con particolare riferimento agli interventi in materia di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale, già realizzati mediante il Progetto PON SIA avv. 3 S.I.A. (Sostegno per l’Inclusione Attiva) e “confluiti” nel “R.D.C.” (il Reddito di Cittadinanza);

Vista ora la lettera dalla Dirigente del Servizio “Servizi Sociali”, dott.ssa Germana Corradini, datata 22.12.2021 - che costituisce parte sostanziale del presente provvedimento e che si intende qui integralmente richiamata - nella quale, tenuto conto dell’esperienza maturata dalla dipendente sulle attività di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale (da ultimo R.D.C.) e del suo coinvolgimento nella realizzazione degli interventi previsti dai diversi progetti pluriennali di contrasto alla povertà oggetto di specifici finanziamenti esterni (statali, regionali ecc...), si chiede l’ulteriore proroga del contratto di lavoro a tempo determinato della Dr.ssa P.V., con profilo di Funzionario Reti Sociali – specializzazione Servizio Sociale (cat. D), attuale referente del Polo Est per quanto attiene al Reddito di Cittadinanza, per il periodo dal 21.01.2022 al 31.12.2022;

In particolare, nella lettera si esplicitava quanto segue: *“...La presente richiesta di ulteriore proroga trova riferimento normativo nel citato art. 5, comma 5-quater del D.L. 30 dicembre 2019, n.162 ed è motivata dal permanere delle esigenze straordinarie soprarichiamate connesse alle attività di attuazione delle misure di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale correlate al finanziamento del Fondo Povertà statale – quota servizi -annualità 2020 ed in particolare finalizzate alla realizzazione*

*del Reddito di cittadinanza (DL 4/2019). La relativa spesa trova copertura nell'ambito delle risorse del Fondo povertà (Fondo povertà statale – quota servizi) per le attività finalizzate al potenziamento del Servizio Sociale Professionale per i Patti per l'Inclusione sociale, come previsto dalla normativa di riferimento (D.Lgs 147/2017 come modificato dall'art. 11 del DL 28 gennaio 2019, n. 4 in favore dei beneficiari del Rei e Rdc; DM 18. 05.2018 – Piano interventi e servizi sociali di contrasto alla povertà relativo al 2018-2020, DM 28.12.2020 di assegnazione risorse Fondo povertà 2020) e sarà imputata ai cap 31889/1/2/3 PEG 2021 (finanziamento accertato e incassato nel 2021 a cura servizio Servizio Politiche di Welfare e Intercultura RP 85), fatte salve le opportune operazioni contabili necessarie per i principi di armonizzazione con passaggio da FPV...”;*

Valutato:

- che la richiesta di proroga in oggetto riguarda la medesima attività lavorativa per la quale fu stipulato il contratto di lavoro a tempo determinato con la Dr.ssa P.V. [attività lavorativa corrispondente allo stesso profilo professionale di Funzionario Reti Sociali – Specializzazione Servizi Sociali (Assistente Sociale) cat. D1] e le medesime motivazioni assuntive [esigenze correlate alla realizzazione ed implementazione delle innovazioni previste da indicazioni normative regionali e nazionali, con particolare riferimento agli interventi in materia di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale, già realizzati mediante il Progetto PON SIA avv. 3 S.I.A. (Sostegno per l'Inclusione Attiva) e “confluiti” nel “R.D.C.” (il Reddito di Cittadinanza)], come sopra specificato;
- che si tratta della terza proroga del contratto di lavoro in oggetto, instaurato in data 21.01.2019;

Verificata l'impossibilità di far fronte alle suddette esigenze con personale di pari profilo già dipendente dell'Ente, stante il completo utilizzo del personale dotato di dette caratteristiche sulle ordinarie attività gestionali tipiche dei Servizi, nonché sugli specifici prodotti/progetti strategici e gestionali assegnati ai Dirigenti ed alle diverse strutture di riferimento per il raggiungimento degli obiettivi indicati nel PEG, come già indicato anche nella Deliberazione G.C. n. 35 del 06.03.2021 di approvazione del “*Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale – Anni 2021-2022-2023 - Anno 2021 Primo Stralcio. Provvedimenti conseguenti – Rideterminazione Dotazione Organica*”;

Visto quanto disposto dalla normativa con riferimento alle assunzioni di assistenti sociali con rapporto di lavoro a tempo determinato a valere sulle risorse del Fondo nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale (**Fondo Povertà**) ed in particolare:

- l'art. 1, comma 386, della Legge 208/2015 (Legge di Bilancio per il 2016) che istituiva il Fondo Povertà;
- l'art. 1, comma 200, della Legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018), così come modificato dall'art. 13, comma 1-ter, del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2019, n. 26, che testualmente recita:  
“*Al fine di garantire il servizio sociale professionale come funzione fondamentale dei comuni, secondo quanto stabilito dall'articolo 14, comma 27, lettera g), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, contestualmente, i servizi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, a valere e nei limiti della metà delle risorse di cui all'articolo 7, comma 3, del medesimo decreto legislativo attribuite a ciascun ambito territoriale, possono essere effettuate assunzioni di assistenti sociali con rapporto di lavoro a tempo determinato, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, e all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*”;
- quanto si legge nelle “Note di lettura sulle norme di interesse degli enti locali” ANCI IFEL di gennaio 2018 – ed in particolare che tale norma, introdotta nella legge di Bilancio 2018 al fine di garantire il servizio sociale professionale come funzione fondamentale dei Comuni e, contestualmente, gli interventi e i servizi sociali per il contrasto alla povertà, prevede che gli ambiti territoriali possano effettuare assunzioni di assistenti sociali con rapporto di lavoro a tempo determinato utilizzando le risorse a valere e nei limiti di un terzo della quota del “Fondo Povertà” attribuita agli ambiti territoriali di ogni Regione per il rafforzamento dei servizi sociali e che tali assunzioni hanno luogo “in deroga” ai vincoli inerenti il contenimento della spesa di personale di cui all'art. 1 co. 557 della Legge n. 296/2006 e di cui all'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010;
- l'art. 7 (Interventi e servizi sociali per il contrasto alla povertà), comma 1, D.Lgs. 147/2017 (Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà), che testualmente recita:

*“I servizi per l'accesso e la valutazione e i sostegni da individuare nel progetto personalizzato afferenti al sistema integrato di interventi e servizi sociali, di cui alla legge n. 328 del 2000, includono:*

- a) segretariato sociale;*
- b) servizio sociale professionale per la presa in carico, inclusa la componente sociale della valutazione multidimensionale di cui all'articolo 5, comma 2;*
- c) tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione, di cui alle regolamentazioni regionali in attuazione dell'accordo del 22 gennaio 2015 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;*
- d) sostegno socio-educativo domiciliare o territoriale, incluso il supporto nella gestione delle spese e del bilancio familiare;*
- e) assistenza domiciliare socio-assistenziale e servizi di prossimità;*
- f) sostegno alla genitorialità e servizio di mediazione familiare;*
- g) servizio di mediazione culturale;*
- h) servizio di pronto intervento sociale.”*

Preso atto, inoltre, di quanto disposto dalla normativa in relazione al Reddito di Cittadinanza (**RdC**) ed in particolare:

- che la misura unica a livello nazionale di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale - istituita dall'art. 2 del D.Lgs. n. 147/2017 e denominata Reddito di Inclusione (Re.I.) - da attuarsi ad opera dei Servizi Sociali, richiedibile presso specifici punti per l'accesso costituiti ed individuati dai Comuni, coordinati in ambiti territoriali – è gradualmente sostituita, ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, *“Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”*, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26, da altro strumento, istituito ai sensi del medesimo decreto, denominato Reddito di Cittadinanza (R.d.C.);
- che gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà di cui all'articolo 7 del D.Lgs. n. 147/2017 si intendono, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 13, del D.L. n. 4/2019, riferiti al Reddito di Cittadinanza;

Preso atto, infine, di quanto disposto dall'art. 5, comma 5-*quater* del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla Legge 28 febbraio 2020 n. 8, il cui disposto si riporta integralmente:

*“Gli enti locali che hanno stipulato contratti a tempo determinato per le assunzioni di assistenti sociali e altro personale ai sensi dell'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché per le assunzioni finanziate con le risorse del Programma operativo nazionale Inclusione, ai sensi dell'articolo 12, comma 12, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, nonché ai sensi dell'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, per i patti di inclusione sociale, possono procedere alla proroga di tali contratti, utilizzando le risorse già previste dal citato articolo 1, comma 200, della legge n. 205 del 2017, per un ulteriore periodo, fino a un massimo di ventiquattro mesi e comunque non oltre il periodo di vigenza della misura”.*

Ritenuto che il citato art. 5, comma 5-*quater*, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla Legge 28 febbraio 2020 n. 8 - nell'ottica di garantire continuità agli interventi e servizi sociali per il contrasto alla povertà e all'esclusione sociale - consenta il mantenimento in servizio del personale impegnato nei predetti interventi e servizi sociali anche, ove necessario, in via straordinaria oltre il limite di 36 mesi di assunzione a tempo determinato previsto dall'art. 19, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 81/2015, e comunque non oltre la vigenza della misura (Fondo Povertà) sulla quale è impegnato;

Appurato pertanto che la normativa consente di procedere a prorogare il rapporto di lavoro della Dr.ssa **P.V.**, già assunta a fronte delle esigenze correlate alla realizzazione ed implementazione delle innovazioni previste da indicazioni normative regionali e nazionali, con particolare riferimento agli interventi in materia di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale, già realizzati mediante il Progetto PON SIA avv. 3 S.I.A. (Sostegno per l'Inclusione Attiva) ed attualmente “confluiti” nel “R.D.C.” (il Reddito di Cittadinanza), per **un ulteriore periodo** oltre il limite di 36 mesi previsto dall'art. 19 del D.Lgs. n. 81/2015, c.d. “Job act”, stante l'esigenza di proseguire nella realizzazione di tutti gli interventi di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale di cui al Fondo Povertà, ai sensi di quanto previsto e a valere sulle risorse a finanziamento statale di cui al citato art. 1 comma 200 della Legge di Bilancio 2018 n. 205/2017;

Visto quanto disposto in materia di assunzioni a tempo determinato dall'art. 36 comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., come da ultimo modificato dall'art. 9 comma 1 lett. b) del Decreto Legislativo n. 75/2017:

*“Le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, contratti di formazione e lavoro e contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, nonché avvalersi delle forme contrattuali flessibili previste dal codice civile e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro nell'impresa, esclusivamente nei limiti e con le modalità in cui se ne preveda l'applicazione nelle amministrazioni pubbliche. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare i contratti di cui al primo periodo del presente comma soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35. I contratti di lavoro subordinato a tempo determinato possono essere stipulati nel rispetto degli articoli 19 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, escluso il diritto di precedenza che si applica al solo personale reclutato secondo le procedure di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b), del presente decreto [...] Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato. È consentita l'applicazione dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferma restando la salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo indeterminato...”;*

e visto anche quanto indicato dalla Circolare 5/2013 della Funzione Pubblica;

Considerato, inoltre, che nel caso di specie non ricorre l'obbligo, disposto dall'art. 34, comma 6, del D.Lgs. 165/2001, di verificare l'impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto negli appositi elenchi prima di procedere ad effettuare nuove assunzioni a tempo indeterminato o determinato per un periodo superiore a 12 mesi, poiché non si tratta di nuova assunzione bensì di proroga di contratto a tempo determinato già in essere con la lavoratrice;

Visto, inoltre, quanto disposto in materia di assunzioni a tempo determinato dal D.Lgs. n. 81/2015 c.d. “Job act” (che abroga il Decreto Legislativo n. 368/2001, ma che conferma in via sostanziale la precedente normativa abrogata) ed in particolare dai suoi artt. 19, 21 e 23 in materia di determinazione del limite massimo di contratti stipulabili, di apposizione del termine, di proroga, nonché in merito alla successione dei contratti e durata massima triennale della tipologia contrattuale di lavoro subordinato a tempo determinato e considerato che è consentito prorogare il contratto a tempo determinato per un massimo di 5 volte;

Preso atto altresì dell'art. 23 del sopraccitato D.Lgs. n. 81/2015 relativamente al numero complessivo di contratti a tempo determinato che testualmente recita:

- “1. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi non possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore al 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione, con un arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell'assunzione. Per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato.*
- 2. Sono esenti dal limite di cui al comma 1, nonché da eventuali limitazioni quantitative previste da contratti collettivi, i contratti a tempo determinato conclusi:*
  - a) nella fase di avvio di nuove attività, per i periodi definiti dai contratti collettivi, anche in misura non uniforme con riferimento ad aree geografiche e comparti merceologici;*
  - b) da imprese start-up innovative di cui all'articolo 25, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012, per il periodo di quattro anni dalla costituzione della società ovvero per il più limitato periodo previsto dal comma 3 del suddetto articolo 25 per le società già costituite;*
  - c) per lo svolgimento delle attività stagionali di cui all'articolo 21, comma 2;*
  - d) per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi;*
  - e) per sostituzione di lavoratori assenti;*
  - f) con lavoratori di età superiore a 50 anni.*

... omissis...”

Preso atto che il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il comparto Funzioni Locali del 21.05.2018, triennio 2016-2018, ha confermato all'art. 50 “Contratto a tempo determinato” il tetto annuale del 20% di cui all'articolo 23 del Decreto Legislativo 81/2015, ma ha ampliato, al comma 4, la

casistica dei contratti a tempo determinato esenti da limitazioni quantitative, oltre a quella già individuata dal D.Lgs. 81/2015 ed in particolare come segue:

- a) *attivazione di nuovi servizi o attuazione di processi di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento di quelli esistenti;*
- b) *particolari necessità di enti di nuova istituzione;*
- c) *introduzione di nuove tecnologie che comportino cambiamenti organizzativi o che abbiano effetti sui fabbisogni di personale e sulle professionalità;*
- d) *stipulazione di contratti a tempo determinato per il conferimento di supplenze al personale docente ed educativo degli enti locali;*
- e) *stipulazione di contratti a tempo determinato per l'assunzione di personale da adibire all'esercizio delle funzioni infungibili della polizia locale e degli **assistenti sociali**;*
- f) **personale che afferisce a progetti finanziati con fondi UE, statali, regionali o privati;**
- g) *realizzazione dei eventi sportivi o culturali di rilievo internazionale;*
- h) *proroghe dei contratti di personale a tempo determinato interessato dai processi di stabilizzazione;*

e che, pertanto, la proroga del contratto di lavoro a tempo determinato in oggetto non concorra al computo del limite percentuale (20%) di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 81/2015 in virtù delle esclusioni operate dall'art. 50, comma 4, lett e) ed f) del vigente CCNL Funzioni Locali del 21/5/2018 - trattandosi di unità con profilo di "Funzionario Reti Sociali" – Specializzazione Servizi Sociali, afferente alla categoria degli Assistenti Sociali e peraltro impiegata nella realizzazione di interventi previsti da un progetto finanziato con fondi statali;

Visto altresì, con riferimento al limite massimo di 36 mesi di assunzione a tempo determinato ai sensi dell'ex art. 1 del D.Lgs. n. 368/2001, ora abrogato ed il cui contenuto è stato trasfuso nell'art. 19 commi 1 e 2 del citato Decreto Legislativo n. 81/2015, il Parere UPPA n° 3/2009, nel quale si indica che *"Il limite temporale dei 36 mesi si sostanzia in un contatore che faccia riferimento a rapporti di lavoro inerenti allo svolgimento di mansioni equivalenti riconducibili, come già detto, alla medesima procedura di reclutamento"*;

Visto altresì il comma 11 dell'art. 50 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il comparto Funzioni Locali del 21.05.2018 che ha previsto la deroga alla durata massima di 36 mesi termine massimo dei contratti di lavoro a tempo determinato, prevedendo la possibilità di proroga per un ulteriore periodo non superiore a dodici mesi tra le altre anche nella seguente casistica:

*"...omissis..."*

**f) progetti pluriennali finanziati con fondi UE, statali, regionali o privati;**

*...omissis..."*

Valutato che la dipendente di che trattasi raggiunge il "contatore" individuale massimo di 36 mesi di assunzione per mansione e procedura di reclutamento nella data del 20.01.2022, essendo stata assunta a tempo determinato con profilo di Funzionario Reti Sociali – Specializzazione Servizi Sociali (cat. D) da parte del Comune di Reggio Emilia, mediante scorrimento della specifica graduatoria concorsuale già ricordata in premessa (approvata con D.D. n. 145 del 03.02.2016), con decorrenza 21.01.2019 e che, tuttavia, l'applicazione della già ricordata norma di cui all'art. 5, comma 5-*quater* del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla Legge 28 febbraio 2020 n. 8, unitamente alla deroga prevista dall'art. 50 comma 11 del CCNL del 21.05.2018 consenta di prorogare ulteriormente il contratto di lavoro in essere con la predetta dipendente;

Valutato, con riferimento alla spesa relativa alla proroga contrattuale oggetto del presente provvedimento che:

- si possano effettuare, nell'anno in corso, assunzioni di personale come previste ed indicate nel PTFP 2021-2023 (approvato, come anzidetto, con Delib. G.C. 35 del 06.03.2021) seppur in maniera oculata e prudente;
- le risorse economiche necessarie alla proroga contrattuale di che trattasi risultano presenti e stanziare nel capitolo 31889 "Assunzione Personale Finanziato da Fondo Povertà Statale" del PEG 2021 - Bilancio pluriennale 2021-2023, annuale 2021, anche per le quote necessarie a coprire la spesa sull'annualità 2022 a fronte dello specifico finanziamento assegnato sul Fondo povertà 2020 – quota servizi, già interamente accertato ed incassato sul PEG 2021 a cura del competente Servizio "Politiche di Welfare e Intercultura" (provvedimento dirigenziale n. 709 di R.U.A.D del 03.05.2021);
- gli importi a copertura della spesa relativa all'annualità 2022 per la dipendente Dr.ssa P.V. verranno temporaneamente impegnati sull'annualità 2021, dando atto che tali quote saranno oggetto di re-

imputazione sul bilancio di esercizio 2022 tramite il fondo pluriennale vincolato, in ottemperanza ai principi di armonizzazione contabile;

- tale spesa è esclusa dai vincoli e limiti alla spesa di personale:
  - di cui agli artt. 1 commi 557, 557-bis, -ter e -quater della Legge 296/2006 e ss.mm.ii. in materia di contenimento e riduzione della spesa di personale rispetto alla spesa media sostenuta nel triennio 2011-2013;
  - di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 (articolo modificato da ultimo dall'art. 11 comma 4-bis del D.L. 90/2014, che ha eliminato di fatto i vincoli in materia di riduzione della spesa per assunzioni a tempo determinato per gli Enti locali rispettosi delle regole, contenendola solo complessivamente entro quella sostenuta nel 2009);
  - relativi alla "sostenibilità finanziaria" di predetta spesa, di cui all'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019 e ss.mm.ii., convertito con modificazioni con Legge n. 58/2019, al D.M. 17.03.2020 ed alla Circolare interministeriale 08.06.2020 - poiché si tratta di spesa finanziata da risorse provenienti da "altro soggetto", espressamente finalizzate ad assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'art. 33 del suddetto D.L. 34/2019 e ss.mm.ii., per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento.

Visto:

- il D.Lgs. del 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio, n. 42" e successive modifiche e integrazioni che prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le amministrazioni pubbliche territoriali e i loro enti strumentali, in ambito di contabilità finanziaria, conformino la propria gestione a regole contabili uniformi, definite sotto forma di principi contabili generali e di principi contabili applicati;
- il successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2011, pubblicato in G.U. in data 31 dicembre 2011, nel quale si dispongono i nuovi principi contabili sperimentali e in particolare il nuovo principio contabile generale della competenza finanziaria cd. potenziato, secondo il quale tutte le obbligazioni giuridicamente attive e passive, che danno luogo a entrate o spese per l'Ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza;

Considerato che ai sensi dell'allegato 4/2 del D. Lgs 118/2011 e s.m.i. gli impegni devono essere correttamente imputati agli esercizi in cui le somme saranno esigibili, in base al relativo cronoprogramma di spesa;

Visto l'art. 175, comma 5 quater, lettera b) del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. che prevede che "*i responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare, per ciascuno degli esercizi del bilancio:[...] b) le variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa [...] Le variazioni di bilancio riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato sono comunicate trimestralmente alla Giunta [...]*" nonché lettera e-bis) "*in caso di variazioni di esigibilità della spesa, le variazioni relative a stanziamenti riferiti a operazioni di indebitamento già autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa, e le variazioni a stanziamenti correlati ai contributi a rendicontazione [...]. Le suddette variazioni di bilancio sono comunicate trimestralmente alla Giunta*";

Visto altresì l'allegato al vigente Regolamento di Contabilità – lettera D "Responsabili dei Servizi" - punto 1 "*Variazioni tra FPV e correlati stanziamenti di spesa, in termini di competenza e di cassa, che interessano esercizio di competenza e successivi, escluse quelle relative al riaccertamento ordinario, e variazioni E-U (contributi) per modifica esigibilità*";

Dato atto che il finanziamento di cui trattasi è stato riscosso nel 2021 (vedi reversale di incasso 2021/2522 su acc. 2021/467), ma che la spesa derivante dal presente provvedimento sarà esigibile nel 2022 e risulta quindi necessario autorizzare fin da subito il Servizio Finanziario ad effettuare la variazione degli impegni acquisiti nel presente provvedimento reimputandoli all'esercizio 2022 allineandoli al cronoprogramma effettivo;

Ritenuto pertanto opportuno - alla luce delle esigenze più sopra manifestate, al fine di garantire il corretto funzionamento del Servizio interessato e, nello specifico, la prosecuzione delle attività di attuazione delle misure di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale introdotte e correlate al

finanziamento del Fondo Povertà statale – quota servizi - annualità 2020 ed in particolare finalizzate alla realizzazione del Reddito di cittadinanza (DL 4/2019) – procedere alla proroga del contratto di lavoro a tempo determinato in essere con la **Dr.ssa P.V.**, già in servizio con profilo di “Funzionario Reti Sociali” - Specializzazione Servizi Sociali, cat. D, a tempo pieno, per il periodo **21.01.2022 – 31.12.2022** ferma restando l’assegnazione al Servizio “Servizi Sociali” U.O.C. Polo Sociale Territoriale Est e Attività in ambito disabili;

VISTI inoltre:

- il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii. ed in particolare gli artt. 107 (funzioni e responsabilità della dirigenza), 183 - commi 7 e 9 (impegni di spesa) e 151 comma 4 (principi in materia di contabilità);
- il Decreto Legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii., art. 4 - 2° comma;
- la Circolare Ministero dell’Interno 22.06.1993, n. 6;
- gli articoli 59 e 60 dello Statuto Comunale;
- l’art. 32 del vigente Regolamento di Contabilità del Comune;
- il vigente CCNL relativo al personale del Comparto Funzioni Locali;

**Atteso** che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa come prescritto dall’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto l’incarico attribuito alla Dott.ssa Battistina Giubbani dal Sindaco Luca Vecchi in data 31.01.2020 (P.G. n. 25249) della direzione *ad interim* del Servizio “Gestione e Sviluppo del Personale e dell’Organizzazione”, a decorrere dal 01.02.2020;

#### **DETERMINA**

1. di **prorogare** - per tutte le motivazioni indicate in premessa, secondo gli indirizzi e le autorizzazioni di cui alla Deliberazione G.C. n. 35 di I.D. del 06.03.2021 di approvazione del “**PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE ANNI 2021-2022-2023 – ANNO 2021 PRIMO STRALCIO. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI - RIDETERMINAZIONE DOTAZIONE ORGANICA**”, previa sottoscrizione del contratto individuale di lavoro – il contratto di lavoro a tempo determinato in essere con la **Dr.ssa P.V.** già assunta con profilo di “**Funzionario Reti e Servizi Sociali**” - **Specializzazione Servizi Sociali, cat. D1**, a tempo pieno, ai sensi del vigente C.C.N.L. relativo al personale del Comparto Funzioni Locali, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2015 e ss.mm.ii. e dagli artt. 35 e 36 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., per il periodo **21.01.2022-31.12.2022** ferma restando l’assegnazione al Servizio “Servizi Sociali” U.O.C. Polo Sociale Territoriale Est e Attività in ambito disabili, stante la necessità di garantire la prosecuzione delle attività di attuazione delle misure di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale introdotte e correlate al finanziamento del Fondo Povertà statale – quota servizi - annualità 2020 ed in particolare finalizzate alla realizzazione del Reddito di cittadinanza (DL 4/2019) - specificando che la stessa presenta tutte le condizioni di prorogabilità a tempo determinato meglio esplicitate in premessa, che si tratta della 3<sup>a</sup> proroga e che la presente proroga è disposta in attuazione dell’art. 5, comma 5-*quater* del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla Legge 28 febbraio 2020 n. 8 e rientra nella fattispecie prevista dall’art. 50 comma 11 del CCNL del 21.05.2018, e pertanto in deroga al limite temporale assuntivo di 36 mesi di cui all’art. 19 del D.Lgs. 81/2015 e ss.mm.ii.;
2. di mantenere alla stessa il trattamento economico mensile lordo attualmente percepito, proprio del personale inquadrato nella cat. D1, rapportato alle ore effettivamente prestate;
3. di dare altresì atto che - trattandosi di personale assunto con profilo di Funzionario Reti Sociali – Specializzazione Servizi Sociali e pertanto afferente alla categoria degli Assistenti Sociali e peraltro impiegato nella realizzazione di interventi previsti da un progetto finanziato con fondi statali – la presente proroga di contratto di lavoro a tempo determinato non concorre al computo del limite percentuale (20%) di cui all’art. 23 del D.Lgs n. 81/2015, in virtù dell’esclusione operata dall’art. 50, comma 4, lett e) ed f) del vigente CCNL Funzioni Locali del 21/5/2018;
4. di imputare la complessiva spesa di **€ 32.556,71** al capitolo 31889 “Assunzione Personale finanziato da Fondo Povertà Statale. Competenze lorde Vegg. Cap. 3443” del PEG 2021 - Bilancio pluriennale 2021-2023 – Annuale **2021** - codice Modalità di Gestione Conto Annuale 001 Interventi in economia diretta - dando atto che tali quote saranno oggetto di re-imputazione sul bilancio di

esercizio 2022 tramite il fondo pluriennale vincolato e precisamente:

**(Anno 2022)**

art. 1 € **23.179,38** - Competenze lorde - COGE HA – PD 3102

codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:

- codice funzionale missione / programma: 12.04
- codice piano dei conti integrato: 1.01.01.01.006
- codice COFOG: 10.7.1
- codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)
- codice SIOPE: 1104

art. 2 € **6.254,09** - Contributi a carico del Comune - COGE HC - PD 3104

codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:

- codice funzionale missione / programma: 12.04
- codice piano dei conti integrato: 1.01.02.01.001
- codice COFOG: 10.7.1
- codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)
- codice SIOPE: 1111

art. 2 € **1.114,18** - Contributi a carico del Comune (TFR) - COGE HC - PD 3104

codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:

- codice funzionale missione / programma: 12.04
- codice piano dei conti integrato: 1.01.02.01.003
- codice COFOG: 10.7.1
- codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)
- codice SIOPE: 1113

art. 3 € **2.009,06** - IRAP

codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:

- codice funzionale missione / programma: 12.04
- codice piano dei conti integrato: 1.02.01.01.001
- codice COFOG: 10.7.1
- codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)
- codice SIOPE: 1701

5. di dare atto che la proroga contrattuale di cui al presente provvedimento:

- riguarda la medesima attività lavorativa per la quale fu stipulato il contratto di lavoro a tempo determinato con la Dr.ssa P.V. [attività lavorativa corrispondente allo stesso profilo professionale di Funzionario Reti Sociali – Specializzazione Servizi Sociali (Assistente Sociale) cat. D1] **e le medesime motivazioni assuntive** [esigenze correlate alla realizzazione ed implementazione delle innovazioni previste da indicazioni normative regionali e nazionali, con particolare riferimento agli interventi in materia di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale, già realizzati mediante il Progetto PON SIA avv. 3 S.I.A. (Sostegno per l'Inclusione Attiva) ed attualmente "confluiti" nel "R.D.C." (il Reddito di Cittadinanza)], come sopra specificato;
- trova implicita autorizzazione nella più volte citata Deliberazione G.C. n. 35 del 06.03.2021, nell'ambito della complessiva possibilità di ricorrere a forme di lavoro flessibile ed in particolare di effettuare nuove assunzioni a tempo determinato [anche di Assistenti Sociali finanziate a valere su finanziamenti esterni quali il "RdC" (cfr. art. 1 comma 200 Legge n. 205/2017) che non incidono né sulla spesa di personale in senso lato né, nello specifico, su quella a tempo determinato];

6. di dare atto, con riferimento alla spesa relativa alla proroga contrattuale oggetto del presente provvedimento, che:

- si possano effettuare, nell'anno in corso, assunzioni di personale come previste ed indicate nel PTFP 2021-2023 (approvato, come anzidetto, con Delib. G.C. 35 del 06.03.2021) seppur in maniera oculata e prudente;
- tale spesa è esclusa dai vincoli e limiti alla spesa di personale:
  - di cui agli artt. 1 commi 557, 557-bis, -ter e -quater della Legge 296/2006 e ss.mm.ii. in materia di contenimento e riduzione della spesa di personale rispetto alla spesa media sostenuta nel triennio 2011-2013;

- di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 (articolo modificato da ultimo dall'art. 11 comma 4-*bis* del D.L. 90/2014, che ha eliminato di fatto i vincoli in materia di riduzione della spesa per assunzioni a tempo determinato per gli Enti locali rispettosi delle regole, contenendola solo complessivamente entro quella sostenuta nel 2009);
- relativi alla "sostenibilità finanziaria" di predetta spesa, di cui all'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019 e ss.mm.ii., convertito con modificazioni con Legge n. 58/2019, al D.M. 17.03.2020 ed alla Circolare interministeriale 08.06.2020 - poiché si tratta di spesa finanziata da risorse provenienti da "altro soggetto", espressamente finalizzate ad assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'art. 33 del suddetto D.L. 34/2019 e ss.mm.ii., per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento;

7. di prendere atto inoltre che:

- le risorse economiche necessarie alla proroga contrattuale di che trattasi risultano presenti e stanziare nel capitolo 31889 "Assunzione Personale Finanziato da Fondo Povertà Statale" del PEG 2021 - Bilancio pluriennale 2021-2023, annuale 2021, anche per le quote necessarie a coprire la spesa sull'annualità 2022 a fronte dello specifico finanziamento assegnato sul Fondo povertà 2020 – quota servizi, già interamente accertato ed incassato sul PEG 2021 a cura del competente Servizio "Politiche di Welfare e Intercultura" (provvedimento dirigenziale n. 709 di R.U.A.D del 03.05.2021);
- gli importi a copertura della spesa relativa all'annualità 2022 per la dipendente Dr.ssa P.V. verranno temporaneamente impegnati sull'annualità 2021, dando atto che tali quote saranno oggetto di re-imputazione sul bilancio di esercizio 2022 tramite il fondo pluriennale vincolato, in ottemperanza ai principi di armonizzazione contabile;
- è necessario autorizzare fin da subito – considerato che il finanziamento di cui trattasi è stato riscosso nel 2021 (vedi reversale di incasso 2021/2522 su acc. 2021/467), ma che la spesa derivante dal presente provvedimento sarà esigibile nel 2022 - il Servizio Finanziario ad effettuare la contestuale variazione degli impegni assunti nel presente provvedimento reimputandoli all'esercizio 2022 allineandoli di fatto al cronoprogramma effettivo come segue:
  - storno di **€ 32.556,71** dai capitoli dai capitoli 31889/1, 31889/2, 31889/3 al capitolo 31889/99 (esercizio 2021);
  - variazione positiva di **€ 32.556,71** sul capitolo che sarà iscritto nel PEG 2022 in corrispondenza del cap. 10 di entrata "Fondo vincolato parte corrente" del PEG 2021, Bilancio 2021/2023, annualità 2022;
  - variazione in aumento del totale di **€ 32.556,71** dei capitoli che saranno iscritti nel PEG 2022 in corrispondenza dei seguenti capitoli, Bilancio 2021/2023, annualità 2022:
    - Cap. 31889, art. 1 **€ 23.179,38**
    - Cap. 31889, art. 2 **€ 7.368,27**
    - Cap. 31889, art. 3 **€ 2.009,06**;

8. di richiedere al Servizio Finanziario di provvedere tempestivamente alle operazioni contabili di cui al punto precedente, per consentire l'appropriata imputazione delle competenze a partire dalla prossima mensilità di gennaio 2022.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in capo al Dirigente firmatario.

Ai sensi dell'art. 183 comma 7 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., si trasmette il presente provvedimento alla Ragioneria Comunale per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
(dott.ssa Battistina Giubbani)